

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI

Il giorno 6 marzo 1959 presso la Sede dell'Associazione Commercianti in Modena, Via Emilia 75, tra la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai sigg.ri Canteroni Adolfo, Menabue Fierino, Romagnoli Enea; l'Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal sig. Bulgarelli Quinto; l'Unione Italiana Lavoratori rappresentata dal sig. Dotti Giancarlo e l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Arrigo Modena e dal Vice Presidente dott. Carlo Baldoni, assistiti dal Segretario dott. Filiberto Ferrari e dal dott. Dato Nocchi, si è stipulato il seguente contratto integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Modena, cui è applicabile il contratto nazionale anzidetto.

ART. 1 - Il trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende commerciali cui è applicabile il presente Contratto Integrativo Provinciale viene determinato come dalle tabelle di seguito riportate a fare tempo dal 1° - 3 - 1959 al lordo delle ritenute di legge. Dette tabelle, aggiornate in conformità e perfezionate in ordine alla classifica del personale sono state sottoposte contemporaneamente alle operazioni di congelamento di cui all'Accordo Nazionale 28 giugno 1958 nonché alla rettifica dello scarto fra le retribuzioni dei lavoratori e quelle delle lavoratrici giustamente in tale materia firmate in data 28.6.1958 fra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori.

PERSONALE CON FUNZIONI D'INTELLIGENZA

Mensile

CATEGORIA A

RAGGRUPPAMENTO A1

- Personale con funzioni di carattere direttivo (escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del R. D.L. 1/7/1926 n° 1136)

U. 77.800
D. 75.700

RAGGRUPPAMENTO A2

- Capo servizio tecnico e amministrativo
- Gestore o gerente di negozio e di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze
- Capo Ufficio vendite o acquisti
- Capo Ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale

U. 72.600
D. 70.500

CATEGORIA B

RAGGRUPPAMENTO B1

- Capo Ufficio
- Ispettore
- Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso del Raggruppamento A2

- Capo Contabile
- Cassiere principale che sovrintende almeno a tre casse
- Capo Officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa nell'officina stessa

Superiore ai 21 anni

U. 55.700

D. 52.800

Dai 20 ai 21 anni

U. 54.400

D. 51.400

RAGGRUPPAMENTO B2

- Ispettore interno con mansioni di vigilanza e di sorveglianza del personale
- Capo Reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori e impiegati alle proprie dipendenze
- Capo Reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo
- Contabile con mansioni di concetto e primonotista
- Corrispondente con mansioni di concetto
- Segretario di direzione con mansioni di concetto
- Progettista
- Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri e impiegati alle proprie dipendenze
- Agente acquirente nelle aziende di legname
- Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto
- Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo
- Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità
- Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale
- Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario
- Propagandista scientifico
- Chimico di laboratorio

Superiore ai 21 anni

U. 54.000

D. 46.700

Dai 20 ai 21 anni

U. 52.700

D. 45.300

RAGGRUPPAMENTO B3

- Interprete
- Stenodattilegrafo in lingue estere
- Disegnatore tecnico
- Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari
- Vetrinista
- Commesso stimatore di gioielleria
- Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art.2 della legge 21/6/1927 n°1264

- Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31, 32 del R.D. 31/5/1928 n° 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della sedesima categoria
- Meccanico ortopedico ed ornista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della sedesima categoria
- Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda e di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia
- Altre personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione

Superiore ai 21 anni

U. 52.500

D. 45.700

Dai 20 ai 21 anni

U. 51.500

D. 44.300

CATEGORIA C

RAGGRUPPAMENTO C1

- Contabile d'ordine
- Cassiere comune
- Commesso di vendita
- Commesso di pasticceria, friggiteria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande

Superiore ai 21 anni

U. 41.400

D. 35.900

Dai 20 ai 21 anni

U. 41.000

D. 35.600

RAGGRUPPAMENTO C2

- Aiuto contabile
- Addette alle macchine calcolatrici e contabili
- Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa
- Commesso di cassa o aiuto-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni)
- Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo
- Stenodattilografo
- Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai cinque anni
- Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie)
- Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita
- Commesso di magazzino
- Impiegato addette alle spedizioni

Superiore ai 21 anni

U. 40.100

D. 34.800

Dai 20 ai 21 anni

U. 39.800

D. 34.400

RAGGRUPPAMENTO C3

- Fatturista
- Squarista
- Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio
- Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingresso che alle dipendenze del magazzino provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie)
- Commesse di biblioteca circolante
- Impiegato addetto al controllo delle vendite
- Impiegato addetto ai negozi e filiali di esposizione e vendite, anche se svolge mansioni di sorveglianza
- Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relativi ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali
- Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso le Ufficiali spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale
- Addetto al riscontro, controllo nelle Agenzie giornalistiche
- Aiuto magazzino ed altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie
- Pratico di laboratorio chimico

Superiore ai 21 anni	U.	37.700
	D.	32.900
Dai 20 ai 21 anni	U.	37.400
	D.	32.500

RAGGRUPPAMENTO C4

- Dattilografe
- Scritturale
- Archivist, protocollista
- Schedarista
- Addetto agli indirizzi
- Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio
- Campionarista, prezzista e addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda)
- Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc.
- ↳ Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche
- Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie
- Addetto al centralino telefonico
- Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione

Superiore ai 21 anni	U.	37.100
	D.	32.200

CATEGORIA D

RAGGRUPPAMENTO D1

- Banconiere di macelleria, porcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini.
- Conducente di autotreno

Superiore ai 20 anni	U. 9.050
	D. 8.000
Dai 18 ai 20 anni	U. 8.850
	D. 7.500

RAGGRUPPAMENTO D2

- Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumarie, pizzicherie, alimentari misti e premiscui)
- Aiuto banconiere di macelleria, porcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini
- Aiuto commesso di negozi e rivendite di ortaggi e frutta
- Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca
- Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.)
- Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta
- Dimostratore (addette alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali)
- Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingresso che provvede alle smistamento delle merci e consegna ai clienti) alle dipendenze del magazzino
- Addette alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione
- Usciere
- Imballatore
- Impacchettatore
- Autista

Superiore ai 20 anni	U. 8.470
	D. 7.200
Dai 18 ai 20 anni	U. 8.050
	D. 6.600

RAGGRUPPAMENTO D3

- Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.)
- Addette alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) senza facoltà di esazione
- Fattorino
- Portapacchi (personale addette alla consegna della merce con e senza facoltà di esazione)
- Custode
- Guardiano di deposito
- Guardiano notturno
- Avvolgitore
- Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di di

Settimanale

Distribuzione di giornali e riviste

- Portiere			
- Conducente di veicoli a trazione animale			
- Ascensorista	Superiore ai 20 anni	U.	8.250
		D.	7.050

RAGGRUPPAMENTO D 4

- Personale di fatica e addetti alla pulizia			
- Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	Superiore ai 20 anni	U.	8.000
		D.	6.800

CATEGORIA E

Oraria

RAGGRUPPAMENTO E 1

- Operai specializzati	Superiore ai 20 anni	U.	182
		D.	157
	Dai 18 ai 20 anni	U.	177
		D.	145

RAGGRUPPAMENTO E 2

- Operai qualificati	Superiore ai 20 anni	U.	173
		D.	147
	Dai 18 ai 20 anni	U.	168
		D.	131

RAGGRUPPAMENTO E 3

- Operai comuni	Superiore ai 20 anni	U.	170
		D.	145

APPRENDISTI DI ETA' SUPERIORE AI 20 ANNI Mensile

	Superiore ai 20 anni	U.	29.200
		D.	23.800

APPRENDISTI E PERSONALE DI ETA' COMPRESA fra i 14 e i 20 anni per i quali non è previsto l'apprendistato

	Dai 19 ai 20 anni	U.	28.000
		D.	22.700
	Dai 18 ai 19 anni	U.	27.400
		D.	22.000
	Dai 17 ai 18 anni	U.	19.900
		D.	17.000
	Dai 16 ai 17 anni	U.	19.400
		D.	16.700
	Dai 15 ai 16 anni	U.	12.500
		D.	11.700
	Inferiori ai 15 anni	U.	12.000
		D.	11.700

ART. 2

Le retribuzioni di cui alle sopra riportate tabelle valgono per il comune Capoluogo (Modena) e per quelle di Carpi. Per gli altri comuni della Provincia le retribuzioni sopra indicate si intendono ridotte della percentuale del 2%.

ART. 3

Ai minimi salariali indicati nella tabella di cui all'art. 1 del presente contratto si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla legge e disposizioni in vigore, nonché l'indennità di contingenza esclusa dal conglobamento.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione

in relazione alle eventuali e successive variazioni che si verificassero dopo il 1° marzo 1939 in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggette alle trattenute di legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di otto ore giornaliere o 48 settimanali per il personale in genere e di 9 e 10 ore giornaliere - 54 e 60 ore settimanali - per il personale a lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia giuste quanto stabilite dal successivo articolo 4.

ART. 4

Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro -

Il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal R.D.L. 6/12/1933 e successive modificazioni il cui stralcio si ripropone in calce (1). La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in dieci ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri, inservienti, addetti all'estinzione degli incendi. In nove ore per tutto l'altro personale.

Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore e comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore dieci secondo i casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vista-re l'accordo dalle organizzazioni sindacali.

- (1) R.D. 6 dicembre 1923 n° 2657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 1923 n° 299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n° 692. - 1) Custodi - 2) Guardiani notturni e diurni - 3) Portinai - 4) Fattorini, uscieri, inservienti. - 5) Peschieri, magazzinieri ed aiuti. - 6) Personale addetto alla estinzione degli incendi. 7) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci. Personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato Corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con R.D. 17 giugno 1929 n° 1133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 1929 n° 162). 8) Cavallanti, stallieri ed addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali; 9) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro. 10) Addetti ai centralini telefonici privati - 11) Commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti a meno che in queste città, il lavoro dei commessi di negozio, sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operarie interessate e del Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo competente per territorio. 12) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

(Omissis)

- 13) Personale addetto alle gru. 14) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina comunemente detti pompisti, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923 n° 1255 (voce aggiunta con R.D. 25 aprile 1929 n° 833 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 11 giugno 1929 n° 135 (OMISSIS).

ART. 5

Interruzione dell'orario giornaliero.-

In relazione all'art. 32 del contratto nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore. Ciò, salvo altre disposizioni dell'autorità competente che stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei negozi, e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

ART. 6

Coabitazione, vitto e alloggio.-

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere un importo pari ad un quinto ($1/5$) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza). In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo ed alloggio, la trattenuta da adoperarsi sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad un quarto ($1/4$) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad un decimo ($1/10$) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

ART. 7

Diario

A integrazione degli art. 57, 58 e 59 del contratto nazionale, si stabilisce che oltre i rimborsi previsti dal contratto nazionale, la diaria da corrispondersi al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo. Le parti, comunque, possono accordarsi per il rimborso delle spese per vitto e pernottamento effettivamente sostenute (rimborso più lista). Nel caso che la missione superi la durata di un mese, l'ammontare della diaria sarà concordato direttamente fra le parti. Tale accordo dovrà essere ratificato dalle rispettive Associazioni.

Quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali (per esempio autisti, conducenti autotreni e simili) nonché per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno che in nessun caso potrà essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Le diarie di cui al comma precedenti nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si intendono comprensive anche dell'eventuale lavoro straordinario.

ART. 8

Cottimo

A integrazione dell'art. 84 del C.C.N. si stabilisce che nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo dovrà essergli garantita una paga base media mensile o settimanale superiore al minimo contrattuale fissato per la stessa qualifica. La misura di tale maggiorazione (che potrà essere espressa anche in percentuale) verrà stabilita di comune accordo fra le parti e ratificata dalle Associazioni.

ART. 9

saranno determinati con convenzione scritta fra i datori di lavoro ed i gestori interessati in relazione alla ubicazione dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali. In caso di divergenze fra le parti, la determinazione sarà demandata ad una commissione arbitrale di tre membri di cui uno rappresentante dei datori di lavoro, uno rappresentante dei lavoratori, ed il terzo - presidente - scelto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio. A titolo puramente indicativo si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di maggior consumo

acciughe salate in latte	20%
Agnello	2%
Conserva in latte da 5 Kg.	10%
Conserva in latte da 10 Kg.	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.)	1%
Formaggi freschi e stagionati	1%
Lardo e pancetta stesa e strutto	1%
Lenze e carni fresche	2%
Prosciutto cotto	5%
Prosciutto stagionato	25%
Rice in sacchi interi (peso lordo)	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata	2%
Ricotta	1%
Sgombri all'olio	15%
Tonno, tonnetto e ventresca all'olio	15%
Zucchero per sacchi interi (peso lordo)	1%

ART. 10

Per quanto si riferisce ai compensi per le ore straordinarie di lavoro, per le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, per le indennità dovute in caso di dimissioni, si rimanda a quanto stabilito con gli articoli 37, 38, 43, 44 e 97 del Contratto Collettivo Nazionale 28.6.1958.

ART. 11

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e al disposto del Contratto nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulato il 28.6.1958 in Roma nonché alle disposizioni di legge.

ART. 12

Il presente contratto ha la decorrenza dall'1/3/1959 e scadrà con lo scadere del contratto collettivo nazionale essendo suscettibile di eventuali modifiche qualora il contratto nazionale, pur non essendo dichiarato scaduto, subisca modifiche anche parziali che comportino perfezionamenti di competenza provinciale.

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

1) GESTORI CAT. A2

Sono esclusi dalla categoria A, pure avendo i requisiti di cui all'art. 1 i gestori o gerenti di negozio, filiali e magazzini di aziende ortofrutti-cole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale per le quali il negozio, la filiale o magazzino non abbia il carattere di stabilità e di permanenza che normalmente hanno le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

0a | 0x | aae | 0^ | d a^
 0 | & | { | ^ | d | A | ^ | ^ | c a e | A | a e | [| c a ^ | a ^ | | a e |] | d | a e e e | a | ^ | E a

2) COMMESSO DI CASSA O AIUTO CASSIERE, CATEGORIA C/2

E' l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.

3) COMMESSO DI MAGAZZINO - PREPARATORE DI COMMISSIONI CATEGORIA C/3

E' esclusa da questa qualifica il personale di azienda all'ingresso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai commercianti; questo personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie.

4) AIUTO COMMESSO

La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art.7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.

5) APPRENDISTATO

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'apprendistato, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo V° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si rimanda nonché alla legge 19.1.1955 n°25.



PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO



Angelo...

Carotoni

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE PER L'U.L.L.

Riferi...

Pin...



PER L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO



Riferi...